

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER GESTIONE DEL CIRCUITO DI VALORIZZAZIONE TURISTICO-CULTURALE DEL BORGO DI BURGIO PER IL PERIODO 2017-2020”.- CIG 7504625476

Valore totale stimato 187.600,00

Importo nominale del servizio soggetto a ribasso d’asta

Euro 40.000,00

Ai fini del presente bando si intende per “**Codice degli appalti**” il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, per “**Regolamento**” il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (**parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 50 del 2016**) ».

PREMESSE

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal **Comune di Burgio**, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto la “**Servizio per gestione del circuito di valorizzazione turistico-culturale del borgo di Burgio per il periodo 2018-2020.**”

L’Attivazione della procedura di gara è stata disposta con determina dirigenziale 127 del 06/06/2018

Il Responsabile del procedimento nella fase di indizione e di esecuzione è il geom Antonina Bellina dell’Area III del Comune di Burgio.

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara;
- b) Disciplinare di gara;
- c) fac-simili di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, relative ai requisiti di partecipazione

1. OGGETTO DELL’APPALTO, MODALITÀ DI ESECUZIONE E IMPORTO A BASE DI GARA

Contratto misto di appalto

I servizi oggetto del presente affidamento si compongono di servizi affidati in appalto e servizi affidati in concessione, ai sensi dell’art. art. 28 (Contratti misti di appalto), comma 7 del Codice: “Nel caso di

contratti mistiche contengono elementi di appalti di forniture, lavori e servizi e di concessioni, il contratto misto è aggiudicato in conformità con le disposizioni del presente codice che disciplinano gli appalti nei settori ordinari, purché il valore stimato della parte del contratto che costituisce un appalto disciplinato da tali disposizioni, calcolato secondo l'articolo 167, sia pari o superiore alla soglia pertinente di cui all'articolo 35”.

Ammontare dell'appalto

Valore complessivo stimato **€.187.600,00**

Per i servizi che vengono affidati in appalto, l'importo totale pagabile che verrà corrisposto dal Comune di Burgio all'aggiudicatario della gara, ha un valore stimato totale di € 40.000,00, oltre iva per tutta durata dell'appalto.

Gli importi posti a base d'asta ammontano a quanto di seguito indicato:

Servizi Turistici: servizi di front office, assistenza, accoglienza, informazione turistica sul territorio, sui suoi attrattori e sul suo life style - importo massimo presunto triennale € 4.000,00

Servizi Museali:

- | | | |
|--|--|-------------|
| A. servizi di vigilanza, assistenza, ospitalità, accoglienza e gestione delle sale museali | importo massimo presunto triennale | € 7.000,00 |
| B. manutenzione ordinaria | - importo massimo presunto triennale | € 6.000,00 |
| C. utenze | - importo massimo presunto triennale | € 18.000,00 |
| D. servizio di biglietteria, | importo massimo presunto triennale presso gli spazi che costituiscono il Circuito Museale del Comune di Burgio | € 5.000,00 |

Valore della concessione.

Per i servizi che vengono affidati in concessione, il valore stimato della concessione ammonta ad un valore totale di € 111.000,00 calcolato sulla base dei seguenti elementi:

- | | |
|--|-------------|
| A. concessione del bar | € 30.000,00 |
| B. introito biglietteria circuito museale, bookshops, attività didattiche, visite guidate, organizzazione eventi, ecc. | € 45.000,00 |
| C. Utilizzo degli spazi e attrezzature di proprietà comunale - locali e spazi ex stazione ferroviaria - locale caffetteria, gli spazi espositivi e di vendita, a titolo di comodato d'uso gratuito e utenze dei locali e della caffetteria | € 36.000,00 |

Il diritto di godimento degli immobili e delle attrezzature nella disponibilità dell'Amministrazione, è riconosciuto in quanto funzionale al mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario. Trattasi di locali e beni la cui utilizzazione è strumentale e tecnicamente connessa all'opera affidata in concessione.(art.165 c.2 dlgs 50/2016) .

Inoltre all'aggiudicatario saranno affidati in conto vendita gadget per un importo complessivo di €. 36.600,00 i cui proventi saranno corrisposti dall'aggiudicatario al comune di Burgio.

Criteri di aggiudicazione

Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Durata del contratto d'appalto

Durata in mesi: 48

L'appalto avrà la durata di anni tre con decorrenza presunta dal 01 maggio 2018 e conclusione il 30 aprile 2020.

Alla data di scadenza il contratto s'intende cessato senza che occorra formale disdetta da parte del Comune di Burgio.

Il Comune di Burgio si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario, prima della scadenza, di prorogare la durata del contratto, agli stessi patti e condizioni, per il tempo utile alla conclusione della

procedura di gara eventualmente indetta per l'individuazione del nuovo aggiudicatario, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Ai sensi dell'art. 45 dlgs. 50/2016 e s.m.i., sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) del Codice degli appalti nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente Codice degli appalti.

Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto 50/197 nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- d) associazioni no profit nei casi in cui l'attività oggetto di gara sia funzionale allo scopo associativo dell'ente e compatibile con la disciplina statutaria di esso;
- e) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 48 del Codice degli appalti.

2. MOTIVI DI ESCLUSIONE - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE -

Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico della partecipazione alla procedure di appalto:

- quanto ricorrono le condizioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- quanto sussistano le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

- quanto sussistano le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “*black list*”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, **è vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'art. 48, **è vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il **medesimo divieto**, vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), (consorzi stabili).

3. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 81 comma 1 e 2 per quanto previsto dal comma 13 dell'art. 216 del D.Lgs. 50/2016 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii.

4. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E SOPRALLUOGO

La documentazione di gara consistente in: Bando di gara, Disciplinare di gara, Capitolato speciale d'appalto: i fac-simili di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, relative ai requisiti di partecipazione sono disponibili sul sito internet: <http://www.comune.burgio.ag.it/> e della Centrale Unica di Committenza: www.asmecomm.it.

Sarà possibile prendere visione dell'ulteriore documentazione di gara per la formulazione dell'offerta, presso gli uffici **del RUP siti in Burgio Piazza IV Novembre I°, - Area I° Settore dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00;**

Il soggetto incaricato dal concorrente della visione e del ritiro della documentazione dovrà dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentante del soggetto che intende concorrere.

Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Il sopralluogo potrà essere effettuato *entro e non oltre l'ultimo giorno utile di scadenza di presentazione dell'offerta per come indicato dal punto 14.1 del presente disciplinare* e comunque presso il Comune di Burgio Area I, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00. All'atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, a conferma dell'effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione. **Il documento di presa visione della documentazione di gara e sopralluogo (modello D), a pena di esclusione deve essere allegato alla documentazione di gara (Busta A) in copia originale.**

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro/ o da soggetto diverso munito di delega, purché dipendente dell'operatore economico concorrente.

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.

5. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo comunediburgio@pec.it 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno entro 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet comunediburgio@pec.it e dell'Ente Appaltante: <http://www.comune.burgio.ag.it/>.

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

La/e dichiarazione/i ancorché non motivo di esclusione possono essere redatte secondo i modelli allegati al disciplinare e disponibili all'indirizzo internet www.asmecomm.it e dell'Ente Appaltante: <http://www.comune.burgio.ag.it/>. Il Responsabile degli adempimenti relativi alla celebrazione della gara raccomanda vivamente l'utilizzazione diretta dei moduli - o loro copia fotostatica - evitando di trascriverli e riprodurli con propri sistemi di memorizzazione e di stampa. L'uso diretto dei moduli distribuiti dalla stazione appaltante consente al seggio di controllare solo le parti introdotte dal dichiarante; la presentazione delle dichiarazioni attraverso altre memorizzazioni e stampe obbliga il seggio all'integrale lettura di tutto il documento presentato, con dilatazione dei tempi di espletamento delle operazioni di gara, e rischio di errori nel riconoscimento della completezza delle dichiarazioni stesse.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui al comma 9 dell'art. 83 del Codice.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa..

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

7. COMUNICAZIONI

Salvo quanto disposto nel paragrafo 6 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese *all'indirizzo di posta elettronica certificata-PEC o al numero di fax indicati dai concorrenti*, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato, ai sensi dell'art. 76, del Codice. Ai sensi dell'art. 76, del Codice e dell'art. 6 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in caso di indicazione di indirizzo PEC, le comunicazioni verranno effettuate attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC, del numero di fax o dell'indirizzo di posta elettronica non certificata o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i servizi o le parti di esse che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, comporta la non autorizzane in sede di espletamento del servizio.

La stazione appaltante, corrisponderà ai subappaltatore e al cottimista i pagamenti relativi al servizio da essi svolti solo nel caso previsto dal comma 13 dell'art. 105 del D.lgs 50/2016; In tal caso gli affidatari dovranno comunicare alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

9. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97, comma 3, del Codice.

È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

L'offerta vincherà il concorrente per *180 giorni* dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine dei 35 giorni che decorre dall'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016 e le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 16/2005, secondo la quale si applicano i commi 12, 12-bis, 12ter, 12-quater e 12-quinquies dell'art. 5 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modifiche dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

10. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, da cauzione provvisoria, come definita dall'art. 93 del D.lgs 50/2016, 2% pari al **2,00% (Euro 3.752,00)** dell'importo complessivo dell'appalto di cui al bando di gara e precisamente e costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. in contanti, con versamento presso la tesoreria del **Comune di Burgio** – Causale – *Cauzione provvisoria art. 93 del codice dei contratti per il servizio di “Servizio per gestione del circuito di valorizzazione turistico-culturale del borgo di Burgio per il periodo 2017-2020”*;
- c. da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/ assicurativo o di altro soggetto, di cui al comma 3 dell'art. 75 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante.

In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:

- essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 75 del Codice);
- essere prodotte in originale o in copia autenticata, ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- riportare l'autentica della sottoscrizione nei modi prescritti dalle norme vigenti in materia, della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l'identità, la qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato;
- avere validità per 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
- prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - d. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui all'art. 93 comma 8 del Codice.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, qualora il concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, la cauzione provvisoria è stabilita nella misura pari all'1% (un per cento) dell'importo complessivo dell'appalto e la cauzione definitiva, come determinata ai sensi dell'art. 103, del Codice, è ridotta del 50%.

Si precisa che:

- a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di cui il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c. in caso di partecipazione in consorzio il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà **causa di esclusione**;

La cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione;

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare: la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice e quanto altro previsto dal capitolato speciale d'appalto;

11. PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AUTORITÀ

Ai sensi dell'art.1 comma 67 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e della delibera dell'Autorità medesima n. 163 del 22.12.2015, per la partecipazione alla gara è dovuto versamento di l'importo di €.20,00.

12. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO - FINANZIARIA E TECNICO - ORGANIZZATIVA

A) Requisito di idoneità professionale (comma 1 lettera b) e c) e comma 2 e 3 dell'art. 83 del codice dei contratti).

1) Caso di concorrente stabilito in Italia:

I concorrenti all'atto dell'offerta devono possedere l'iscrizione al registro della C.C.I.A.A. per gestione di siti museali o servizi assimilabili al servizio previsto dalla presente procedura di gara.

2) Caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all'Unione Europea:

Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio Paese d'origine i servizi in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione.

B) Capacità economico-finanziaria (comma 1 lettera b) e c) e comma 4 e 5 dell'art. 83 del codice dei contratti): fatturato complessivo nell'ultimo triennio (2015-2016-2017) relativo a servizi per gestione museale o servizi assimilabili a quelli oggetto dell'affidamento, pari all'importo complessivo dell'appalto;

C) Capacità professionale e tecnica

- aver reso senza demerito, per soggetti pubblici o privati, nel triennio 2015, 2016 e 2017, servizi nel settore di attività oggetto del presente appalto, di valore complessivamente pari ad almeno euro 188.400,00 IVA esclusa, con chiara indicazione del committente, tipologia del servizio e ammontare del fatturato. In caso di Raggruppamenti temporanei d'impresa, tale requisito deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.
- Attestazione di presa visione dei luoghi rilasciata come sopra;
- Dichiarazione di avere preso conoscenza del capitolato e del disciplinare di gara, delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire, direttamente o indirettamente, sia sulla esecuzione della concessione, sia sulla determinazione della propria offerta, di aver giudicato l'importo posto a base di gara remunerativo e pertanto, tale da consentire l'offerta economica presentata.

In attuazione dei disposti dell'art. 89 del Codice degli appalti, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete, ai sensi dell'art. 45 del Codice degli appalti, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

Il plico contenente l'offerta e la documentazione, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale entro le ore **13:00 del giorno 31.07.2018** esclusivamente all'indirizzo Ufficio protocollo del Comune di Burgio, piazza IV Novembre I°, 65008 Burgio (AG). Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico in tutti i giorni escluso il sabato, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 presso l'ufficio protocollo del Comune di Burgio. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (*denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica/PEC per le comunicazioni*) e riportare la dicitura **"Offerta per la gara del giorno 31 Luglio 2018 relativa all'appalto per il servizio di "Servizio per gestione del circuito di valorizzazione turistico-culturale del borgo di Burgio per il periodo 2018-2021" CIG 7504625476**. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

Il plico, **a pena di esclusione**, deve contenere al suo interno **TRE** buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

- "A" - Documentazione amministrativa;
- "B" – Offerta Tecnica
- "C" - Offerta Economica;

Verranno **escluse** le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

La gara sarà esperita il giorno **31.07.2018 alle ore 10:00 nei locali della sede operativa della CUC**, e continuerà nei giorni successivi fino alla conclusione delle operazioni di gara. Eventuali rinvii delle sedute di gara saranno resi pubblici con appositi avvisi pubblicati all'albo dell'Ente, senza ulteriore avviso ai concorrenti.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

Nella busta "A – Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

- domanda di partecipazione sottoscritta, dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta

anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, copia conforme all'originale della relativa procura;

Si precisa che:

→ nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

→ nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

➤ dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, ai sensi dell'art. 80 del D.lgs 50/2016, attesta:

- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati; (comma 1 art. 80 D.lgs 50/2016)
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321, 322, 322 bis, 346bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

- e) delitti di cui agli articoli 648bis, 648ter e 648ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 80/197 legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - h) **(Oppure)** indica tutte le sentenze e limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 dell'art. 80 del codice, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. (comma 7 art. 80 D.lgs 50/2016).
- che non sono presenti cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. (comma 2 art. 80 D.lgs 50/2016)
 - di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; (comma 4 art. 80 D.lgs 50/2016)
 - ai sensi del comma 5 art. 80 D.lgs 50/2016:
 - a) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.lgs 50/2016;
 - b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo
 - c) **(Oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)** di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di ... [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., ...]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i documenti di cui ai successivi punti;
 - d) **(Oppure)** b).2 di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ... [..... del.....] ... : per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:
 - relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
 - dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto e potrà subentrare, in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all'appalto;

- dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di impresa ausiliaria:
 - attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice degli appalti, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica e di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;
 - si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all'appalto;
 - attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 48 del Codice degli appalti;
 - originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto, per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;
- d) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.
- e) che la propria partecipazione alla procedura di gara non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- f) che la propria partecipazione alla procedura di gara non determina una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 e che la stessa non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- g) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- h) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'ANAC, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione
- i) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- j) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12 marzo 1999, n. 68;
- k) di non trovarsi nelle condizioni di cui alla lettera l) del comma 5 dell'art. 80 del D.lgs 50/2016;
- l) ai sensi e per gli effetti di cui lettera m) del comma 5 dell'art. 80 del D.lgs 50/2016,.
- m) di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altri operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente; **(Oppure)** di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359

del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta; **(Oppure)** di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta.

Si precisa che:

- 1) **a pena di esclusione**, le attestazioni di cui al presente paragrafo 15.2, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- 2) **a pena di esclusione**, le attestazioni di cui al presente paragrafo 15.2, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- 3) **l'esclusione** di cui al punto 15.2.1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
- 4) In relazione alla dichiarazione di cui al punto 15.2.3, costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
- 5) Questa stazione appaltante provvederà all'esclusione di un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che lo stesso si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 del D.lgs 50/2016.
- 6) Questa stazione appaltante provvederà all'esclusione di un operatore economico, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 dell'art. 80 del codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 dell'art. 80 del codice, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori

reati o illeciti. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al punto 6 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

- 7) Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 dell'art. 80 del D.lgs 50/2006, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.
- 8) Le cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.lgs 50/2016 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12 sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
- 9) In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

➤ dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente,

- a) indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento (**servizi gestione museale o servizi assimilabili**), ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell'iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica;
- b) indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi;
- c) attesta, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, e di quanto previsto dal comma 1 lettera b) e c) e comma 4 e 5 dell'art. 83 del codice dei contratti, di avere un fatturato complessivo annuo nell'ultimo triennio (2015-2016-2017) relativo a **servizi per gestione museale o servizi assimilabili** a quelli oggetto dell'affidamento, pari all'importo complessivo dell'appalto di cui al punto 3.3 del presente bando, ovvero copia conforme della suddetta certificazione.
- d) di aver reso senza demerito, per soggetti pubblici o privati, nel triennio 2015, 2016 e 2017, servizi nel settore di attività oggetto del presente appalto, di valore complessivamente pari ad almeno euro 188.400,00 IVA esclusa, con chiara indicazione del committente, tipologia del servizio e ammontare del fatturato. In caso di Raggruppamenti temporanei d'impresa, tale requisito deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

Nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, costituiti o da costituirsi, devono essere prodotte, le dichiarazioni o le attestazioni riferite a ciascun operatore economico che compone il concorrente.

Per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall'Italia che non possiedono l'attestazione di qualificazione, deve essere prodotta, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 oppure documentazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale come specificati al paragrafo 13 del presente disciplinare.

In caso dell'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.lgs 50/2016, il concorrente dovrà allegare alla domanda:

1. dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere speciale per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;
2. dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, relativa al possesso dei requisiti previsti per la partecipazione di cui al comma 1 lettera b) e c) e comma 4 e 5 dell'art. 83 del codice dei contratti e indicati nel presente disciplinare ovvero copia conforme della documentazione attestante i requisiti dall'impresa ausiliaria posseduti;
3. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:
 - a) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvilimento;
 - b) si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - c) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 48 del D.lgs 50/2016;
4. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, **le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte**, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

Si precisa che:

1. La stazione appaltante verifica se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione
2. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
3. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
4. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

5. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
 6. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.
- PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP.
 - dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, **a pena di esclusione**, attesta:
 - 1) di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati tecnici, compreso il calcolo sommario della spesa e il capitolato speciale d'appalto del servizio;
 - 2) di essersi recato sul luogo di esecuzione del servizio;
 - 3) di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
 - 4) di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio;
 - 5) di aver giudicato il servizio stesso realizzabile, gli elaborati tecnici adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
 - 6) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione del servizio nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia del servizio in appalto.
 - 7) di accettare incondizionatamente tutto quanto indicato e previsto nel bando, nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale di appalto della procedura di che trattasi.
 - dichiarazione con la quale il concorrente indica le prestazioni principali, ai sensi dell'articolo 105 del D.L.vo n. 50/2016, intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo. (**La mancata presentazione di tale dichiarazione costituirà motivo di diniego della relativa autorizzazione, in sede di esecuzione del servizio**).
 - a pena di esclusione, allega documento attestante la cauzione provvisoria di cui il paragrafo 11, con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 93, comma 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva;
 - a pena di esclusione (nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del Codice), dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero copia conforme della suddetta certificazione.

- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:
 - a. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC, posta elettronica non certificata o il numero di fax il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell'art. 76, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
 - b. indica le posizioni INPS, INAIL, e l'agenzia delle entrate competente per territorio;
 - c. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente
 - a. accetta, **a pena di esclusione**, protocollo di legalità “**ACCORDO QUADRO CARLO ALBERTO DALLA CHIESA**” stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell'interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l'INPS e l'INAIL (Circolare Assessore Regionale LL.PP. n. 593 del 31.1.2006) allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190).
 - b. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal “**CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI**”, vigente adottato dal Comune di Prizzi, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
 - c. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal “**PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**”, vigente adottato dal Comune di Burgio, e dichiara di non avere concluso contratto di lavoro sub-ordinato o autonomo e di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione comunale di Burgio nei confronti della ditta stessa e nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
 - d. Dichiara di accettare integralmente e senza riserva alcuna condizione e prescrizione contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d'appalto.
- **Atto unilaterale d'obbligo** debitamente compilato e sottoscritto; in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, lo stesso va presentato dai legali rappresentanti di tutte le ditte costituendo gli stessi.
- **DGUE** compilato e sottoscritto.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- **a pena di esclusione**, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
- **dichiarazione** in cui si indica il/i consorziato/i per il quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata

autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

- **a pena di esclusione**, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
- **dichiarazione** in cui si indica, **a pena di esclusione**, la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

- a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
- c) la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- **a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- **a pena di esclusione**, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
- **a pena di esclusione**, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- **a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.
- **a pena di esclusione**, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

- **a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete. **(in alternativa) a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
 - la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA “B - OFFERTA TECNICA”

L'offerta tecnica - da inserire nella busta “B” chiusa, controfirmata e sigillata sui lembi di chiusura - dovrà essere redatta su carta semplice e sulla base delle indicazioni di cui al presente paragrafo ai fini di permettere la valutazione della stessa e l'assegnazione dei punteggi, secondo quanto riportato nel seguito. All'esterno della busta contenente l'offerta tecnica devono essere specificati la denominazione dell'offerente e la dicitura relativa all'oggetto del bando di gara. L'inserimento di uno o più documenti sopra indicati in altro plico, comporta l'esclusione del concorrente dalla gara

La documentazione dovrà permettere la valutazione della fattibilità delle proposte aggiuntive/qualitative proposte dall'impresa,.

L'offerta tecnica non potrà modificare soluzioni e scelte del servizio posto a base di gara e riguarderà esclusivamente soluzioni qualitative/aggiuntive che l'impresa intende adottare per l'esecuzione del servizio.

Si precisa e ribadisce, inoltre, che gli elaborati allegati all'offerta tecnica, a **pena d'esclusione**, dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante. Nel caso di presentazione dell'offerta da parte dei soggetti di cui all'art. 48 del D.Lgs 50/2016, non ancora costituiti, quanto sopra dovrà, a pena di esclusione, essere sottoscritto da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi. L'obbligo di sottoscrivere l'offerta tecnica dal legale rappresentante” integra un elemento essenziale dell'offerta perché ha la funzione di ricondurre al suo autore l'impegno di effettuare la prestazione oggetto dell'appalto verso il corrispettivo indicato nell'offerta medesima ed assicurare contemporaneamente la provenienza, la serietà, l'affidabilità dell'offerta stessa. La mancata formalizzazione dell'offerta tecnica in tal senso configura, pertanto, il difetto di sottoscrizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016.

Al concorrente che, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, non risulterà aggiudicatario, nulla sarà dovuto, a qualsiasi titolo, per lo svolgimento delle prestazioni resisi necessari al fine della formulazione dell'offerta.

L'offerta dovrà riguardare proposte quantitative/aggiuntive – relativamente ai seguenti elementi di miglioramento non previste nel servizio e in particolare

N.	Criteri	Sub criteri
1	Valorizzazione dei prodotti del territorio nella gestione della caffetteria .	Fornitura di alimenti tra quelli occorrenti alla preparazione dei materiali di consumo al banco dei prodotti del comprensorio del Comune di Burgio. Valorizzazione del territorio con la somministrazione di vini del comprensorio. L'impegno della ditta in tal senso dovrà essere dettagliato e dovranno essere allegate le relative disponibilità da parte delle ditte locali produttrici.
2	Esperienza maturata nella gestione di musei, siti o circuiti culturali pubblici o privati	La gestione di musei, siti o circuiti culturali pubblici o privati negli ultimi cinque o in fase di gestione. La ditta dovrà documentare nel dettaglio le gestioni effettuate o in corso con riferimento alle tipologie sopra indicate.
3	Gestione del servizio.	Con tale criterio si intendono valutare in particolare le modalità organizzative, operative e di controllo del servizio di gestione museale sulla base dei seguenti sub criteri: Organizzazione dell'attività di gestione museale. Il concorrente dovrà specificare numero, ruolo, responsabilità, profilo degli operatori impiegati, descrivendo le modalità di gestione dell'attività con riferimento ad aspetti organizzativi, metodologici ed operativi dello stesso, tenuto conto degli obblighi minimi previsti dal capitolato speciale. Si valuterà la qualità complessiva della proposta in termini di: 1. efficacia delle metodologie; 2. esaustività; 3. aderenza al contesto; 4. fornitura di strumenti di gestione e controllo delle attività. Predisposizione di un piano per garantire la continuità in caso di situazioni non preventivabili e urgenti. Il concorrente dovrà illustrare un piano con le modalità da adottare per garantire la continuità del servizio in situazioni non preventivabili e urgenti (es. sciopero, eventuali improvvise indisponibilità degli operatori, impossibilità dell'operatore a raggiungere il luogo in cui presta servizio, malattia, etc.). Si valuterà la qualità complessiva della proposta in termini di grado di flessibilità e di efficacia delle soluzioni individuate per fronteggiare situazioni emergenziali garantendo la continuità delle attività. Predisposizione di un piano che preveda la valutazione della qualità del servizio anche monitorando la soddisfazione degli utenti. Verrà valutato il piano predisposto dal concorrente che, dovrà specificare, tempistica, modalità di rilevazione del gradimento da parte dell'utenza, efficacia e completezza degli strumenti utilizzati per tali attività
4	Piano di comunicazione e valorizzazione del circuito turistico locale. Comprensiva anche dell'organizzazione di attività didattiche	Piano di comunicazione del circuito turistico locale. Il concorrente dovrà descrivere le azioni che intende proporre per accrescere l'attrattività del circuito. Si valuterà la qualità complessiva del progetto in termini di esaustività e originalità delle azioni poste in essere per valorizzare e

	laboratoriali rivolte alle scuole	promuovere il patrimonio museale con particolare attenzione a quelle proposte che siano in grado di incrementare l'appeal e la visibilità dei musei anche attraverso la messa in comune di competenze e risorse. Organizzazione di eventi Il concorrente dovrà descrivere nel dettaglio le azioni che intende proporre quali organizzazione di eventi/mostre e/o workshop per la promozione del circuito turistico. Organizzazione di attività didattiche laboratoriali rivolte alle scuole. Il concorrente dovrà descrivere le azioni che intende proporre per promuovere una più approfondita conoscenza, da parte degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, del patrimonio custodito nella rete civica museale. A tal scopo dovrà presentare delle ipotesi di percorsi didattici/educativi differenziati per fasce d'età che verranno valutati con riferimento alla capacità di avvicinare gli studenti all'arte e alla loro originalità ed esaustività.
5	Scopi sociali	Impiego di personale locale e/o compagini locali La presenza di lavoratori locali e/o la proposta di compagini locali

Trattandosi di proposte quantitative/aggiuntive, conseguentemente, non possano essere sostitutive ma bensì integrative rispetto alla voci previste dall'art. 4 del capitolato speciale d'appalto;

L'inserimento nell'ambito dell'offerta tecnica di proposte quantitative/aggiuntive non ricomprese nel servizio e nelle forniture previste nel capitolato speciale d'appalto **non sono soggette di riconoscimento economico in fase di contabilizzazione del servizio eseguito.**

Tali proposte vengono infatti offerte a costo zero per l'Amministrazione, il costo di dette migliorie dovrà rientrare nell'importo netto dell'appalto, risultante dal ribasso offerto dal concorrente in sede di gara.

Si sottolinea che le proposte quantitative/aggiuntive inserite dall'impresa nell'offerta tecnica, costituiranno clausole contrattuali a tutti gli effetti, con un preciso obbligo e responsabilità di adempimento da parte dell'impresa aggiudicataria e costituendo elementi di scelta del concorrente in sede di gara saranno oggetto di puntuale e rigoroso controllo da parte della Stazione Appaltante nel corso dei servizi.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA “C - OFFERTA ECONOMICA”

- Nella busta “C – Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, la seguente documentazione: offerta incondizionata di ribasso percentuale, espresso in cifre e in lettere, rispetto al servizio posto a base di gara **e soggetto a ribasso d'asta**, (vale per il caso di discordanze il prezzo indicato in cifre e in lettere, quello più vantaggioso per l'amministrazione) debitamente sottoscritta dal Legale rappresentante della società secondo quanto indicato dal punto 15.1 e come da modello allegato;
- L'offerta di ribasso deve essere espressa con cifra percentuale con un massimo di quattro cifre decimali. In caso di cifre decimali superiori, il ribasso sarà automaticamente arrotondato all'unità superiore qualora la quinta cifra decimale si pari o superiore a cinque;
- Pena esclusione della gara non sono ammesse correzioni che non siano accettate e controfirmate dal soggetto che sottoscrive l'offerta.
- L'omessa indicazione, nell'offerta, della percentuale di ribasso è motivo di esclusione.

- L'offerta presentata secondo le modalità precisate nel bando e nel presente disciplinare di gara, deve essere sempre inferiore all'importo a base d'asta. Non saranno prese in considerazione offerte in aumento, offerte parabili e/o incomplete, offerte condizionate o a termine.
- Le offerte non in regola con la legge sul bollo saranno accettate e ritenute valide agli effetti giuridici, ma i concorrenti saranno segnalati agli organi competenti alle regolarizzazione fiscale;
- **A pena d'esclusione, l'offerta economica dovrà recare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice dei Contratti, l'indicazione degli "oneri di sicurezza interni aziendali", strettamente connessi all'attività di impresa per lo specifico appalto.**
- In caso di raggruppamento dell'impresa non ancora costituiti, la sottoscrizione deve avvenire da parte di **TUTTE** le imprese partecipanti al costituendo raggruppamento.
- L'impresa, presentando l'offerta economica, esprime il prezzo per il quale si impegna ad eseguire il servizio, come da capitolato speciale d'appalto, predisposto dalla stazione appaltante, integrato dalle proposte aggiuntive/qualitative, esplicitate nell'offerta tecnica; pertanto l'offerta economica è comprensiva delle eventuali proposte aggiuntive/qualitative ritenute idonee dalla commissione giudicatrice.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.lgs 50/2016, determinata da una commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 77 del Codice e da quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 12/2011, sulla base dei sotto descritti criteri e sottocriteri di valutazione e relativi pesi e sottopesi indicati nel presente disciplinare di gara.

Definizione criteri e del sub criteri:

OFFERTA TECNICA - ELEMENTI QUANTITATIVI /AGGIUNTIVE: Max punti 80
OFFERTA ECONOMICA - ELEMENTI QUANTITATIVI: Max punti 20

DEFINIZIONE CRITERI e del SUB CRITERI		PUNTI TOTALE
OFFERTA TECNICA (Parametri quantitativo/aggiuntivo)		80
Criterio 1 Valorizzazione dei prodotti del territorio nella gestione della caffetteria del museo della ceramica max punti	10	
<u>Sub criterio 1)</u> Fornitura di alimenti tra quelli occorrenti alla preparazione dei materiali di consumo al banco dei prodotti del comprensorio del Comune di Burgio. L'impegno della ditta in tal senso dovrà essere dettagliato e dovranno essere allegate le relative disponibilità da parte delle ditte locali produttrici. Valorizzazione del territorio con la somministrazione di vini del comprensorio. Per ogni alimento o vino punti 1		
Criterio 2 Esperienza maturata nella gestione di musei, siti o circuiti culturali pubblici o privati max punti	25	
<u>Sub criterio 2)</u> La gestione di musei, siti o circuiti culturali pubblici o privati negli ultimi cinque o in fase di gestione. La ditta dovrà documentare nel dettaglio le gestioni effettuate o in corso con riferimento alle tipologie sopra indicate. Per la gestione sino a 1 siti punti 5		

Per la gestione sino a 2 siti punti 10 Per la gestione sino a 3 siti punti 15 Per la gestione oltre 3 siti punti 25		
Criterio 3		
Gestione del servizio max punti	20	
Sub criterio 3) Progetto di gestione delle strutture del circuito con indicate le modalità della stessa , il personale impiegato i servizi offerti al pubblico .	10	
Predisposizione di un piano per garantire la continuità in caso di situazioni non preventivabili e urgenti.	5	
Predisposizione di un piano che preveda la valutazione della qualità del servizio anche monitorando la soddisfazione degli utenti.	5	
Criterio 4		
Piano di comunicazione e valorizzazione del circuito turistico locale. Comprensiva anche della organizzazione di attività didattiche laboratoriali rivolte alle scuole max punti	10	
Sub criterio 4) Organizzazione di eventi e piano di comunicazione del circuito turistico locale Il concorrente dovrà descrivere nel dettaglio le azioni che intende proporre quali organizzazione di eventi/mostre e/o workshop per la promozione del circuito turistico.	5	
Organizzazione di attività didattiche laboratoriali rivolte alle scuole. Il concorrente dovrà descrivere le azioni che intende proporre per promuovere una più approfondita conoscenza, da parte degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, del patrimonio custodito nella rete civica museale. A tal scopo dovrà presentare delle ipotesi di percorsi didattici/educativi differenziati per fasce d'età che verranno valutati con riferimento alla capacità di avvicinare gli studenti all'arte e alla loro originalità ed esaustività.	5	
Criterio 5		
Scopi sociali max punti	15	
Impiego di personale locale e/o compagini locali La presenza di lavoratori locali e/o la proposta di compagini locali Presenza di un lavoratore locale o compagine sociale costituita al 20% da soggetti residenti nel territorio del Comune di Burgio Punti 5 Presenza di due lavoratori locale o compagine sociale costituita al 30% da soggetti da soggetti residenti nel territorio del Comune di Burgio Punti 10 Presenza di tre lavoratori locale o compagine sociale costituita al 45% da soggetti da soggetti residenti nel territorio del Comune di Burgio Punti 15		
OFFERTA ECONOMICA (elemento quantitativo) (espresso sull'importo del servizio soggetto a ribasso d'asta)		20
TOTALE VOCI OFFERTA		100

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che la stessa sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con la seguente formula:

$$C(a) = \sum n [W_i]$$

dove:

$C_{(a)}$ = indice di valutazione dell'offerta (a);
 n = numero totale dei requisiti;
 W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
 Σn = sommatoria.

PER QUANTO ATTIENE L'OFFERTA ECONOMICA:

L'assegnazione dei coefficienti da applicare agli elementi di natura aggiuntiva e quantitativa sarà effettuata attraverso l'interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad "1", attribuito al concorrente che avrà offerto il valore dell'elemento più conveniente per la Stazione appaltante, ed il coefficiente pari a "0", attribuito al valore dell'elemento posto a base di gara (ossia nessun miglioramento rispetto alle condizioni poste a base d'asta). Il punteggio sarà determinato mediante la seguente formula:

$$X = 30 \cdot R_o / R_{max}$$

dove:

X = Punteggio
 R_o = Ribasso offerto
 R_{max} = Ribasso più alto;

VALUTAZIONE FINALE DEI PUNTEGGI

I risultati saranno arrotondati al millesimo di punto. Dalla sommatoria dei punteggi tecnici e di quelli economici sarà definita, conseguentemente, la graduatoria ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente vantaggiosa.

Nel caso di offerte con uguale punteggio totale, l'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta che abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente alla "Offerta Tecnica". Qualora anche i punteggi attribuiti al "valore Tecnico" dovessero essere uguali, si procederà all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827 del 23.05.1924;

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

18. OPERAZIONI DI GARA – VERIFICA DOCUMENTAZIONE - OFFERTE ANOMALE

La prima seduta pubblica avrà luogo nei locali del Comune di Burgio **a data di cui sarà dato avviso ai concorrenti a mezzo pec e con pubblicazione sul sito dell'Ente Appaltante e della Centrale Unica di Committenza alle ore 12:00** e continuerà nei giorni successivi secondo le istruzioni che emetterà il presidente di gara. Vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede anche a norma dell'art. 77 del D.Lgs 50/2016 a:

- verificare la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica e in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara;
- verificare la regolarità della documentazione amministrativa;
- verificare che abbiano/non abbiano presentato offerte concorrenti che siano fra di loro in situazione di controllo ex art. 2359 c.c. ovvero concorrenti che siano nella situazione di esclusione di cui all'art. 80, del D. Lgs 50/2016.
- verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 48, del D.Lgs 50/2016 hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma;

- verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in consorzio art. 48 del D.Lgs. 50/2016 non abbiano presentato offerta anche in forma individuale;
- verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni temporanee o consorzi art. 48 D.Lgs. 50/2016;
- verificare il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi prodotte e dai riscontri rilevabili d'ufficio ex art. 43 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. dai dati risultanti dal Casellario delle imprese qualificate istituito presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici;
- verificare che sia stato effettuato il versamento a favore dell'Autorità della Vigilanza a favore dei contratti pubblici;

La commissione procede, in seduta pubblica, all'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica ed a verificare la regolarità formale della documentazione inserita; successivamente, procede, in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nella busta "B – Offerta tecnica" ed ai sensi del metodo di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa indicata al punto 18.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, la cui ora e data è comunicata ai concorrenti con congruo anticipo apre le buste "C – Offerta economica", presentate dai concorrenti ammessi, esclude eventualmente i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e procede infine ai calcoli dei relativi punteggi ed al calcolo del punteggio complessivo assegnato e redige infine la graduatoria dei concorrenti procedendo per ciò che concerne la rilevazione dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 96 comma 3 del D. Lgs 50/2016. In tale seduta di gara sarà comunicato agli operatori economici ammessi, prima di procedere con l'apertura delle predette buste, il punteggio ottenuto nell'offerta tecnica..

Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al responsabile del procedimento. La commissione procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'articolo 97, del codice avvalendosi anche degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante.

Si procederà all'aggiudicazione provvisoria nei confronti della migliore offerta non anomala.

Le operazioni di gara saranno verbalizzate dall'apposita commissione giudicatrice.

L'aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara definitivo è meramente provvisoria e subordinata agli accertamenti di legge ed all'approvazione del verbale stesso da parte dell'organo competente della stazione appaltante.

In ogni caso l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale, sull'aggiudicatario e sul concorrente che segue in graduatoria.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

Con la presentazione dell'offerta l'impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nel capitolato speciale d'appalto, in quello prestazionale e nei suoi allegati.

19. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Siacca rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

20. **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

21. **ALTRE INFORMAZIONI**

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

La stazione appaltante si riserva di acquisire, sia preventivamente alla stipulazione del contratto di appalto, sia preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo, la comunicazione antimafia (art. 84 comma 2 del D.Lgs 159/2011).

Qualora il prefetto attesti, che nei soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante procede all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto.

Burgio 06 Giugno 2018

Il Responsabile Unico del Procedimento